

# Festività sopresse anno 2019

## BANCHE – ABI

Il CCNL **ABI** prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (**dal lunedì al venerdì**) con diritto all'intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (*a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività*).

Nel 2019 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

- martedì 19 marzo – San Giuseppe
- giovedì 30 maggio – Ascensione
- giovedì 20 giugno – Corpus Domini
- lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

A queste date andrebbe aggiunto anche il **29 giugno**, festa dei Santi Pietro e Paolo, che però **quest'anno non dà diritto a permessi** in quanto cade di sabato.

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 4 per i lavoratori operanti sull'intero territorio nazionale.

Un' **ulteriore giornata di permesso** potrebbe essere computata in quanto il **2 giugno**, Festa della Repubblica, cade di domenica. Il CCNL ABI riconosce infatti alle aziende la facoltà di convertire il compenso aggiuntivo in una giornata

di permesso retribuito, salvo intesa fra le parti. **In assenza di accordi la giornata sarà monetizzata.**

Il CCNL rinnovato il 31 marzo 2015 prevedeva il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.

Tale contributo comportava la rinuncia, **per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti** delle 23 ore di riduzione d'orario e **per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. L'impegno tuttavia scadeva il 31/12/2018;** considerando che il FOC sarà oggetto di trattativa, ad oggi non sono previste decurtazioni

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2019 saranno le seguenti:

- **4 per le Aree Professionali, i Quadri Direttivi e i Dirigenti**
- **Monetizzazione o eventuale fruizione come quinto giorno di festività a titolo di recupero per il 2 giugno.**

## **IMPORTANTE**

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, **in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l'obbligo di fruizione nell'anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.**

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. **Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.**

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati **tra il 16 gennaio ed il 14**

**dicembre di ogni anno.**

## **ESATTORIALI**

Per i dipendenti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2019 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

- martedì 19 marzo – San Giuseppe
- giovedì 30 maggio – Ascensione
- giovedì 20 giugno – Corpus Domini
- **sabato** 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (**da non considerare in quanto cade in un giorno non lavorativo**)
- lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l'anno 2018 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno **4 giorni di permesso per ex festività**, più un' ulteriore giornata di permesso a titolo di recupero per il 2 giugno che quest'anno cade di domenica.

## **IMPORTANTE**

Anche per gli Esattoriali **il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.**

**I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell'anno di competenza.**

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. **Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.**

## **ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA**

**Per il 2019 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.**

Queste le date delle ex festività:

- martedì 19 marzo – San Giuseppe
- giovedì 30 maggio – Ascensione
- giovedì 20 giugno – Corpus Domini
- lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

**Solo per i lavoratori che fanno il turno di sabato:** poiché il giorno **29 giugno**, festa dei Santi Pietro e Paolo, cade di sabato, questa giornata sarà festiva per chi opera a Roma, mentre genererà una **quinta giornata di permesso retribuito** per i lavoratori operanti nel resto del territorio nazionale.

## **IMPORTANTE**

**I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell'anno di competenza.**

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all'intero trattamento economico. **Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.**

## **ASSICURATIVI – APPALTO**

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l'anno 2019, religiose e civili, sono le seguenti:

- 19 marzo – S. Giuseppe
- 30 maggio – Ascensione
- 20 giugno – Corpus Domini
- 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all'Agente se per l'anno in corso (2019) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di **"riposo compensativo"** (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce "permessi" o "permessi ex festività"), oppure mediante riconoscimento di un' **indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.**

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

**retribuzione annuale lorda/250**

**La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire** (art. 31 c. 5).

Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

### **IMPORTANTE**

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all'indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. **Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d'aspettativa nei giorni sopra elencati.**